

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2011^1 sulla promozione dello sport (LPSpo) e

l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

- ¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell'articolo 29 LPSpo.
- ² Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l'UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagamento

Chi ottiene una prestazione o causa l'emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:

- a. l'uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
- l'uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
- c. i servizi riguardanti l'alloggio e la ristorazione;

RS

- 1 RS 415.0
- 2 RS 172.010
- 3 RS 172.041.1

2017–1512

- d. la partecipazione a formazioni e perfezionamenti dell'UFSPO nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell'attività fisica;
- e. la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
- f. la redazione di perizie e resoconti;
- g. le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi:
- h. i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
- i. la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell'UFSPO in formato cartaceo o elettronico;
- la decisione riguardante l'esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
- b. riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
- c. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento degli esperti G+S;
- d. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento dei coach G+S;
- e. la consegna di materiale didattico ai coach G+S.

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

L'eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti

- ¹ Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.
- ² Se nell'allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.
- ³ Per l'emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d'ora iniziato viene fatturato per intero.
- ⁴ Nell'ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l'oggetto, nonché dell'interesse pubblico e dell'interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.

Art. 7 Prenotazione di servizi

Per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 3 lettere a-c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute nella misura in cui sono state prenotate, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .

Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti

- ¹ L'UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:
 - a. a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo;
 - b. per sostenere programmi e progetti secondo l'articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.
- ² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l'UFSPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.
- ³ Se servizi prenotati non vengono ottenuti per motivi scusabili, l'UFSPO può ridurre l'emolumento.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012⁴ concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport è abrogata.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 23 maggio 2012⁵ sulla promozione dello sport e dell'attività fisica è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 1

Abrogato

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2018.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU 2012 4901

⁵ RS **415.01**

Allegato (art. 6 cpv. 1)

	Emolumento in franchi	Unità
1. Uso di impianti, attrezzature e apparecchi (senza spese per il personale)		
Uso degli impianti (a seconda dell'impianto e della durata)	max. 300	a persona/giorno
Veicoli a motore (escluso carburante; a seconda del tipo)	50–90	per ½ giornata
Rimorchio per materiale / per barche	20-40	per ½ giornata
Biciclette, canoe, tavole da surf o altri attrezzi sportivi	max. 30	per ½ giornata
Apparecchiature e impianti audiovisivi	30-60	per ½ giornata
Diverse apparecchiature sportive, in particolare impianti di cronometraggio, sistema di misurazione e analisi LPM, apparecchi per i test della forza di base e tenda isobarica (a seconda della dotazione)	max. 300*	all'ora
2. Alloggio con o senza mezza pensione		
Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione, dell'occupa- zione nonché della durata della permanenza e dell'età degli ospiti)	19–95	a persona/notte
Idem, con pensione completa	40–150	a persona/notte
Pernottamento in tenda o dormitorio, senza vitto, (a seconda degli occupanti, della durata della permanenza e dell'età degli ospiti)	11–23	a persona/notte
Idem, con pensione completa	39-80	a persona/notte
Camera per ospiti permanenti a partire da 30 giorni, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione e dell'occupazione)	280–1000	a persona/mese
3. Vitto		
Colazione (in base all'offerta)	6–14	a persona
Pranzo (in base all'offerta)	12–21	a persona
Cena (in base all'offerta)	10-21	a persona
Pranzo al sacco/merenda (in base all'offerta)	7–15	a persona

	Emolumento in franchi	Unità
4. Formazione e perfezionamento		
Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti nell'ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S)	max. 140	per giorno di corso
Documentazione G+S (manuale completo)	50	a esemplare
Documentazione G+S (solo documento di base)	15	a esemplare
Documentazione G+S (manuale senza documento di base)	35	a esemplare
Manuale G+S Sport di campo/Trekking, se ritirato presso le federazioni giovanili incaricate della formazione dei quadri	25	a esemplare
Manuale ESA	50	a esemplare
Materiale G+S in prestito	0,60	al chilo (lordo)
5. Diagnostica delle prestazioni		
Test della resistenza, in particolare test del lattato, accertamenti in altitudine, misurazione del VO_{2max} e misurazione del volume sanguigno	120–400	a persona/test
Test della forza, in particolare delle prestazioni muscolari e della forza di base (a seconda delle prove)	80–240	a persona/test
Test della velocità, in particolare: scatto sui 40 metri, optojump (a seconda delle prove)	45–350	a persona/test
Serie di test singoli per esigenze specifiche (a seconda dello sport e delle prove)	265–690	a persona
6. Medicina dello sport		
Diversi test e prove di laboratorio (in base al tempo impiegato)	10–250	a persona
Intervento diagnostico o terapeutico in presenza di un problema specifico	secondo tariffa Tarmed	
7. Fisioterapia dello sport		
Diversi test, in particolare test della forza nella riabilitazione e accertamenti specifici per il singolo sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)	85–250	a persona/test
Massaggio	25	per 30 minuti

	Emolumento in franchi	Unità
8. Psicologia dello sport		
Test standard di psicologia dello sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)	20–100	a persona/test
9. Varia		
Uso del parcheggio	max. 5	all'ora
Pubblicazioni nei formati A5 e A4	-	secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005 ⁶ sugli emolumenti per le pubblica- zioni
Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l'impaginazione)	1–150	a pagina
Immagini (in funzione dell'uso, se a fini commerciali o non commerciali, tiratura e formato)	10–1000	a immagine
Badge sostitutivo	30	
Chiave sostitutiva	50	

^{*} Nel caso di installazioni fisse, nell'emolumento è compreso l'uso di impianti sportivi.